



## Ministero dell'Istruzione

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADA NEGRI"

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

Telefono 02/9501609 - Sito web: <http://www.iccavenagodibrianza.edu.it>

E-mail [mbic8cq007@istruzione.it](mailto:mbic8cq007@istruzione.it); Posta elettronica certificata [mbic8cq007@pec.istruzione.it](mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it)

Circ. n.17

Cavenago di Brianza, 16 Settembre 2021

- Al personale in servizio
- Alle famiglie degli alunni dell'I.C.
- Al RLS dell'Istituto
- Al Comitato Aziendale Contenimento Covid
- Agli Atti dell'Istituto

#### ***Oggetto: misure di contenimento del contagio***

La scrivente dott.ssa Mara Perna, in qualità di Dirigente Scolastico *pro-tempore* e di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008, ritenendo la sicurezza e la salute valori aziendali e constatato quanto prescritto nei "***Documenti per la pianificazione delle attività scolastiche per l'Anno Scolastico 2021/2022***" che figurano come integrazione alle valutazioni dei rischi, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021 e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021,

#### **informa**

ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 81/2008

che:

- Il distanziamento fisico rimane una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno in ogni situazione, insieme alle altre misure di prevenzione. Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle **mascherine chirurgiche** e in particolare nelle mense e nei locali adibiti a tale uso, dove per il consumo di cibi e bevande la mascherina chirurgica non può essere utilizzata.

Si tratta dunque di contemperare le due distinte e fondamentali misure, distanziamento e didattica in presenza, cui è "*assolutamente necessario dare priorità*".

#### ***Si raccomanda ai docenti, laddove possibile, di osservare:***

- una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

Si precisa che, "*laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico*".



## Ministero dell'Istruzione

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADA NEGRI"

Via San Giulio, 20 - 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)

Telefono 02/9501609 - Sito web: <http://www.iccavenagodibrianza.edu.it>

E-mail [mbic8cq007@istruzione.it](mailto:mbic8cq007@istruzione.it); Posta elettronica certificata [mbic8cq007@pec.istruzione.it](mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it)

---

Con riferimento agli studenti, il CTS ha confermato, quale dispositivo di protezione respiratoria, la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (**solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento**).

I bambini sotto i sei anni di età continuano ad essere esonerati dall'uso di dispositivi di protezione delle vie aeree.

Si precisa che:

- **per il personale della scuola**, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la **mascherina chirurgica** o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio;
- Rimane *“raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’A.S. 2020/2021”*.

Nell'eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, si precisa che questa:

- va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura;
- non è necessario che sia effettuata da una ditta esterna;
- non è necessario che sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria;
- potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof.ssa Mara Perna*

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)